



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente

DECISIONE

L'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Venezia, con deliberazione assunta il 22 gennaio 2013, ore 11,00, non ha ammesso la lista contraddistinta dal contrassegno «Cerchio di colore blue in campo bianco. Nella parte 2/3 superiore la scritta in forma semicircolare INTESA POPOLARE a lettere maiuscole di colore blue. Nella parte 1/3 bassa tre strisce di colore verde bianco rosso. Nella parte centrale in mezzo un disegno, di colore azzurro, raffigurante la forme di 4 persone e 3 case», presentata da Monica Zambelli, in qualità di delegata del partito "INTESA POPOLARE". Con la medesima deliberazione non sono stati ammessi i candidati De Pasquale Gennaro e Alessandri Angelo, per mancata presentazione delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, nonché la candidata Braghin Barbara, perché non in possesso del requisito dei quaranta anni di età entro il 24 febbraio 2013.

Quanto alla non ammissione della lista, l'Ufficio regionale ha accertato in 768 il numero delle sottoscrizioni valide, mentre erano necessarie 875 sottoscrizioni.

Tale deliberazione è stata notificata a mezzo fax alle ore 19,26 del 22 gennaio 2013.

All'adunanza dell'Ufficio regionale, fissata per l'eventuale audizione di delegati, nessuno è comparso.

Monica Zambelli, in qualità di delegata del partito "INTESA POPOLARE" a presentare la lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica, in data 24 gennaio 2013 ha proposto ricorso avverso la deliberazione di non ammissione della lista e delle candidature di De Pasquale Gennaro e Alessandri Angelo.

La ricorrente rileva la carenza di motivazione della impugnata deliberazione, sottolineando come dal verbale di deposito della lista emergeva che la lista recava n. 2.177 sottoscrizioni, e ad essa erano allegati n. 1.601 certificati individuali, n. 44 certificati collettivi, n. 12 certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali, n. 12 dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità. Dal provvedimento impugnato, in particolare, non sarebbe dato comprendere le ragioni per le quali ben 1.409 sottoscrizioni siano state ritenute invalide, né quale sia stata l'istruttoria compiuta dall'Ufficio elettorale, né, infine, le ragioni per le quali l'Ufficio non abbia ritenuto di convocare il delegato per chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta.

Quanto alla esclusione dei due candidati De Pasquale Gennaro e Alessandri Angelo, la ricorrente rileva che dal verbale di deposito emergeva l'avvenuto deposito di n. 12 certificati relativi alle dichiarazioni di accettazione della

candidatura, debitamente sottoscritte dai singoli candidati ed autenticate.

In relazione alle censure proposte, dopo aver rilevato che alla Cancelleria compete unicamente la ricezione della documentazione prodotta dai presentatori delle liste ma non anche la verifica né numerica né sostanziale della documentazione prodotta, spettando tale compito all'Ufficio elettorale, e che la documentazione allegata era stata presentata "alla rinfusa", senza che il presentatore avesse provveduto al riordino nonostante l'invito in tal senso rivoltagli, l'Ufficio elettorale regionale, con atto del 24 gennaio 2013, ha precisato che la verifica era stata effettuata dalle ore 11,00 alle ore 19,30 del giorno 22 gennaio 2013 con l'ausilio di numerosi esperti, elenco per elenco; all'esito della verifica era poi emerso, in particolare, che vi erano sottoscrizioni di elettori per i quali non era stato rinvenuto il certificato elettorale; sottoscrizioni plurime da parte del medesimo sottoscrittore in elenchi diversi, risultando peraltro prodotti plurimi certificati elettorali relativi al medesimo sottoscrittore; sottoscrizioni non regolari per mancata corrispondenza dei dati anagrafici indicati a quelli risultanti dai certificati elettorali; sottoscrizioni materialmente inesistenti; certificati elettorali non riferibili ad alcun sottoscrittore; il tutto con la precisazione che il dato numerico delle sottoscrizioni ritenute valide risultava dagli elenchi allegati e trasmessi a questo Ufficio.

Il ricorso è infondato.

Per quanto qui interessa, l'art. 10 del d.lgs. n. 533 del 1993, dispone: «1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte. 2. I delegati delle liste di candidati

possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. (...) 4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito».

Da tale disciplina discende che effettivamente non è sufficiente a dimostrare la regolarità della presentazione della lista la attestazione contenuta nel verbale di deposito del numero di sottoscrizioni, di certificati elettorali, di dichiarazioni di accettazione della candidatura e di dichiarazioni di insussistenza delle cause di incandidabilità, essendo rimessa all'ufficio elettorale, e non alla cancelleria competente a ricevere il deposito della detta documentazione, la verifica della validità della documentazione prodotta.

Del resto, ai presentatori delle liste è assicurata la possibilità di prendere cognizione il giorno stesso della deliberazione da parte dell'ufficio elettorale, del contenuto della deliberazione e di essere ascoltati il giorno successivo, con facoltà di produrre la documentazione integrativa ritenuta necessaria per superare i rilievi formulati dall'Ufficio elettorale.

Orbene, nel caso di specie, l'Ufficio elettorale regionale ha seguito la procedura, convocandosi il giorno 23 gennaio per l'eventuale audizione dei delegati; e tuttavia, per la lista presentata dalla ricorrente nessuno è comparso.

Ciò premesso, il lamentato difetto di motivazione non sussiste, essendo sufficiente ad integrare la motivazione il rilievo della insufficienza del numero delle sottoscrizioni,

sia perché l'allegato quadro sintetico contiene

TEORI CASATI
MOTIVAZIONE

Allegato
quadro

l'indicazione, elenco per elenco, delle sottoscrizioni ritenute valide, così potendosi individuare, per sottrazione, il numero di quelle invalide.

Né le censure svolte nel ricorso sottoposto all'esame di questo ufficio appaiono caratterizzate da una specificità tale da indurre a ritenere inidonee le controdeduzioni svolte dall'Ufficio elettorale a giustificare la decisione di non ammissione della lista. In sostanza, il lamentato vizio di motivazione si sostanzia in una pretesa idoneità del verbale di deposito a dimostrare la validità della documentazione prodotta; pretesa che certamente non può essere condivisa, dovendosi altrimenti predicare la inutilità della sottoposizione della presentazione della lista e della documentazione allegata al vaglio dell'Ufficio elettorale.

Il rigetto del ricorso per quanto concerne la mancata ammissione della lista del partito "INTESA POPOLARE" esime dall'esame delle censure ulteriori riguardanti la mancata ammissione delle singole candidature di De Pasquale Gennaro e Alessandri Angelo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente

CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE
Deposito in Segreteria
C/26/1/13 h. 15.45

